



STRUMENTI FINANZIARI LOCALI BLOCKCHAIN- BASED NELL'AMBITO DEL PROGETTO CO- CITY DELLA CITTA' DI TORINO

SUNTO

Approfondimento giuridico sull'operatività delle diverse sperimentazioni finanziarie basate sulla tecnologia Blockchain, da implementare sul territorio della Città di Torino con la gestione dei Beni Comuni del programma Co-City

Avv. Giulia Arangüena

Borsa di Studio Università di Torino – Dipartimento Informatica



SOMMARIO

1.	Scenario.....	p. 2
1.1.	Strumenti finanziari e veicoli monetari dei Beni Comuni.....	p. 4
1.2.	Ente di raccordo e validazione dello scenario.....	p. 5
2.	Esame dello scenario progettuale.....	p. 6
2.1.	Unità di conto e loro valore.....	p. 6
2.2.	Convertibilità.....	p. 8
2.3.	Aspetti generali della convertibilità in moneta ufficiale.....	p. 8
2.4.	Classificazione degli strumenti monetari in progetto.....	p. 10
2.5.	Caratteristiche del circuito fiduciario.....	p. 12
2.6.	Modellizzazione dei circuiti di base.....	p. 14
3.	Problematiche giuridiche: la moneta elettronica e la valuta virtuale.....	p. 16
3.1.	Qualificazione come valute virtuali.....	p. 16
3.2.	Qualificazione come moneta elettronica.....	p. 18
4.	Il Discount Token ed il modello dello SCEC.....	p. 20
4.1.	Aspetti critici dello schema dello SCEC.....	p. 21
4.2.	Pros&Cons dello schema SCEC e correttivi per il Discount Token.....	p. 23
5.	Regolamentazione: esclusione della natura di moneta elettronica.....	p. 25
5.1.	La disciplina della moneta elettronica.....	p. 25
5.2.	Definizione di moneta elettronica e <i>limited network</i>	p. 27
5.3.	Pre-Paid Token e spendibilità limitata.....	p. 29
5.4.	Discount Token e spendibilità limitata.....	p. 29
6.	Compliance dei mezzi di pagamento a spendibilità limitata.....	p. 30
6.1.	Proposta di regolamento sui mezzi a spendibilità ridotta.....	p. 31
7.	Sintesi giuridica dello scenario progettuale.....	p. 34

Nell'ambito della ricerca sugli aspetti legali connessi allo sviluppo di prodotti finanziari locali basati sulla tecnologia Blockchain - affidatami con Borsa di Studio dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino -, mi è stato richiesto un primo approfondimento sulle possibilità di strutturare un ente di **raccordo** delle diverse sperimentazioni economiche da implementare sul territorio della Città di Torino con la gestione dei Beni Comuni del programma Co-City.¹

1. Scenario

Nel programma Co-City è previsto lo sviluppo di diversi strumenti finanziari fondati su Blockchain, rivolti ad iniziative socio-economiche di rivitalizzazione delle aree urbane svantaggiate (i.e. emissione di moneta virtuale c.d. di scopo,² incorporazione di iniziative di *crowdfunding* in token digitali, valorizzazione del lavoro interno ai *commons*, sostegno alla produzione, ecc.).

Secondo il contesto progettuale, dunque, l'applicazione della tecnologia Blockchain riguarderà sistemi e sperimentazioni finanziarie aventi lo specifico scopo di protezione economica, stimolo all'economia locale e riallocazione delle risorse, e cioè, in sintesi, tutti quei sistemi di scambio comunitari ricompresi nelle categorie dei c.d. "CCSs" (*Community, Complementary, Local Currency Systems*).³

¹ Co-City è il progetto della Città di Torino vincitore del primo bando europeo, [Urban Innovative Actions](#) (UIA). Attraverso il progetto, la Città di Torino promuove nuove forme di amministrazione condivisa con la cittadinanza attraverso la stipula di patti di collaborazione, ai sensi del [Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani](#), per rispondere alle esigenze di rigenerazione urbana e di lotta alla povertà e al degrado urbano.

² La moneta di scopo, teorizzata dal filosofo e accademico dei Lincei, Carlo SINI, è quella moneta legata alla realizzazione delle finalità o del progetto per cui è stata emessa ed a cui apporta liquidità fintantoché risulta necessario al loro compimento. Questo importante concetto teorico si è in un certo senso trasferito a tutti i sistemi di moneta alternativa, attualmente in sperimentazione sia nel nostro territorio sia all'estero, dai quali risultano estranee finalità prettamente lucrative. Se utilizziamo questo concetto sul terreno delle valute virtuali, si potrebbero definire le valute virtuali di scopo quelle che saldano i fondamenti tecnologici del protocollo crittografico su cui si reggono con i sistemi di offerta, distribuzione e circolazione propri dei sistemi di moneta complementare, distinguendo tali valute virtuali dalle *cryptocurrencies* a finalità prettamente speculative, a scopo di investimento o *for-profit currencies*.

Il concetto di moneta virtuale di scopo, inoltre, avrebbe l'indubbio vantaggio - attraverso l'utilizzo della tecnologia Blockchain - di conferire tutti i benefici di questa tecnologia ai sistemi di scambio comunitario, intesi come sottoinsieme dei sistemi di scambio complementare limitati ad una specifica comunità. Questa comunità potrebbe essere, per esempio, una comunità geografica (sistemi di scambio locale o '*local currencies*'), una comunità di aziende (sistemi di credito mutuale o '*mutual credit systems*'), o anche una comunità online (sistemi di scambio digitale o '*digital currencies*'), che, grazie all'impiego di monete virtuali di scopo verrebbero a soddisfare le necessità socio-economiche locali sfruttando le caratteristiche di eticità proprie dell'utilizzo della tecnologia Blockchain di tipo *permissionless*, quali la trasparenza, la sicurezza, la parità di accesso a tutti, l'immodificabilità dei dati, ecc..

³ Jerome BLANC, *Classifying "CCs": community, complementary and local currency types and generations*, in *International Journal of Community Currency Research*, 15 (2011), D4-10.

Denominazione	Finalità	Area d'interesse	Principi guida	Natura progetto
<i>Local Currency</i>	Sviluppo e protezione territoriale	Geopolitica (territorio politicamente definito)	Redistribuzione o controllo politico	<i>Territoriale</i>
<i>Community Currency</i>	Sviluppo e protezione comunitaria	Sociale (comunità creata o preesistente)	Reciprocità	<i>Comunitaria</i>
<i>Complementary Currency</i>	Sviluppo economico	Economica (attività produttive e di scambio)	Mercato	<i>Economica</i>
<i>For-profit Currency</i>	Profitto degli aderenti	Clientela dell'azienda	Aumento potere d'acquisto	<i>Economica</i>

Tab. 1

In tale scenario, strutturare un'entità di raccordo unitario relativamente alle varie sperimentazioni finanziarie previste e **sostenerne lo sviluppo e lo sbocco nell'economia reale** si pongono come esigenze fondamentali.

Tuttavia, come verrà precisato, la configurazione di tale ente potrà variare a seconda della prevalenza di una delle diverse tipologie di CCS's in cui il progetto si colloca, ovvero a seconda della volontà di privilegiare soluzioni progettuali che coniughino lo sviluppo sociale con finalità più prettamente economiche e di mercato, oppure soluzioni che valorizzino esclusivamente la dimensione civile e comunitaria del progetto.⁴

⁴ In base alla tipologia presentata da Jerome BLANC (vedi nota n. 3) con l'acronimo CCS's (*Complementary, Community, Local Currencies*) si intendono circuiti monetari alternativi basati su organizzazioni informali e non profit a partecipazione democratica. Tali circuiti di scambio si prefiggono obiettivi economici, sociali e/o ambientali di interesse collettivo per la comunità di riferimento.

Il primo criterio proposto da Blanc per distinguere i circuiti monetari alternativi è quello delle finalità principali che muovono un progetto. La scelta di tale criterio porta a distinguere tre modelli di comportamento nelle relazioni sociali ed istituzionali: lo scambio (possibilmente organizzato attraverso principi di mercato), la redistribuzione e la reciprocità. Ad esempio, l'obiettivo della reciprocità e della solidarietà intergenerazionale conduce alla costruzione di banche del tempo, in cui si crea un sistema indipendente dai comportamenti e dai prezzi di mercato, rifiutando la parità e la convertibilità con la valuta ufficiale. Il secondo criterio di distinzione è l'area di interesse dei progetti: progetti territoriali si concentrano su uno spazio geopolitico, progetti comunitari si concentrano su una comunità preesistente, infine progetti economici si concentrano sull'attività produttiva e lo scambio di mercato. Il terzo criterio è la "natura del progetto", ovvero il *background* e l'insieme di motivazioni che implementano e orientano il progetto. Questi possono avere una motivazione politica di fondo relativa ad un determinato territorio (*Local Currencies*), una motivazione economica relativa ad imprese che cercano di massimizzare i propri profitti (*Complementary Currencies* or *For-profit Currencies*) ed infine motivazioni civili relative ad una comunità che partecipa democraticamente alla gestione del circuito (*Community Currencies*).

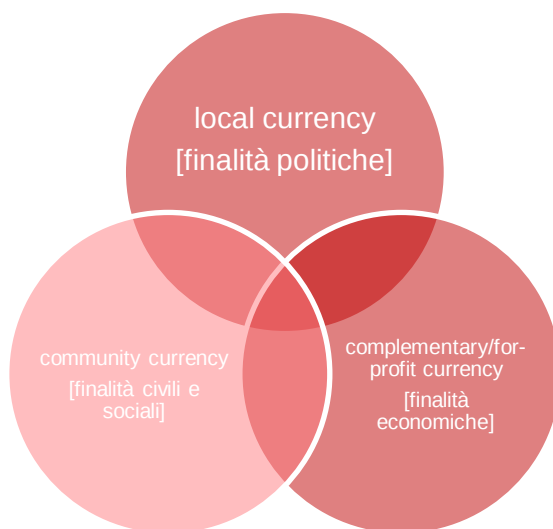


Fig. 1

1.1. Strumenti finanziari e veicoli monetari dei Beni Comuni

Il progetto prevede - con l'ausilio di Blockchain c.d. pubbliche e della codifica di c.d. *smart-contracts* - l'emissione di diversi *token* digitali con varie funzionalità e forme di utilizzo.

Alcuni di questi *token* sono destinati alla circolazione esterna al Bene Comune a cui si riferiscono, prevedendosi un impiego negli scambi per così dire extra-compartimentali. Altri, invece, sono destinati solo ad una spendibilità interna, limitata cioè ad un determinato Bene Comune.

Il token "universale", da impiegare nella circolazione extra-compartimentale, dovrà ricalcare il modello del "*buono sconto*" e rappresentare, quindi, una percentuale del prezzo di merci o servizi, prodotti anche al di fuori dei Beni Comuni, che potranno essere acquistati in quota parte attraverso la presentazione/trasmissione dei *coupon* di sconto al prenditore/venditore (definito, qui, per comodità, come "**Discount Token**"), insieme alla valuta legale.⁵

⁵ I buoni sconto, o sistema di scambio c.d. *discount-script*, sono piuttosto risalenti e si sono avuti i primi esempi di tale tipologia nei primi anni 90'. In particolare, nel 1991 nell'ambito del progetto *Main Street Action* per la rivitalizzazione economica del Great Barrington sponsorizzato dalla Camera di Commercio del Berkshire in collaborazione con la *E.F. Schumacher Society* si decise di stampare coupon da un dollaro: le *BerkShare*. Tali *coupon* furono consegnati alle imprese aderenti, che a loro volta li distribuivano ai propri clienti ogni 10\$ di spesa. Questi potevano essere spesi durante determinati periodi dell'anno (es. fiere, festival), ma la percentuale di accettazione sull'acquisto era determinata dal dettagliante che aderiva al progetto. Ogni *coupon* poteva essere utilizzato una sola volta, dopodiché veniva ritirato dal circuito. Questa modalità di emissione ebbe successo e fu ripetuta fino al 1993, poiché si registrò un aumento del giro di affari non più concentrato nei soli mesi estivi. Importante segnalare che l'utilizzo di *BerkShare* riguardò per lo

Il Discount Token dovrebbe funzionare da moneta di “*scambio universale*” per l’acquisto cioè di tutti i beni o servizi sul territorio della Città di Torino, a prescindere o meno che siano prodotti all’interno dei Beni Comuni. Essi saranno, pertanto: (i) svincolati dai patti di collaborazione con i cittadini previsti dal programma Co-City; e (ii) basati sulla volontà di ciascun operatore economico, prestatore di servizi e fornitore di merci e beni, al di là di dove eserciti la propria attività, di accettarli in pagamento in una percentuale predeterminata rispetto al prezzo.

Il progetto prevede altresì che ciascun Bene Comune emetta propri *coupon* digitali pre-pagati in moneta *fiat* destinati agli scambi interni e/o all’accesso a determinati servizi, e/o diritti soggettivi ad ottenere prestazioni sia di tipo materiale che immateriale prodotte all’interno dei *commons* (i.e. diritti collegati al voto su decisioni di *governance* di gestione del Bene Comune, prezzo di acquisto di beni e servizi prodotti dal Bene Comune, ore di prestazione professionali e/o lavorative di vario genere, accesso a campagne *crowdfunding* lanciate dal Bene Comune, ecc.), (definiti, qui, per comodità, come “**Pre-Paid Token**”).

1.2. Ente di raccordo e validazione dello scenario

Secondo le linee progettuali, il Discount Token sarà un **voucher commerciale** convertibile in quota parte in beni o servizi dai soggetti aderenti al circuito fiduciario, mentre i Pre-Paid Token saranno anch’essi **backed currencies**, sostenuti cioè dai beni e servizi prodotti all’interno di ciascun Bene Comune, **ma saranno acquistabili** presso ciascun *common* che li emetterà dietro il pagamento del controvalore in moneta ufficiale.

Il progetto prevede anche **una forma di integrazione per garantire economie di scala**, che dia fondamento alla realizzazione di tali sperimentazioni finanziarie e consenta lo scambio dei diversi strumenti monetari tra i diversi detentori.

più specifici settori commerciali, quali ad esempio i ristoranti, e questo non garanti il profitto atteso di alcune imprese. In particolare, tutte le imprese aderenti notarono come la maggior parte della clientela acquistasse in quei periodi i beni più costosi. Nel primo anno, furono emessi 75.000 BerkShares, che rappresentavano un indotto di 750.000 dollari nel periodo di attività di sei settimane (cfr: P. NORTH, *Moneta locale*, Arianna editrice, 2011, p.134).

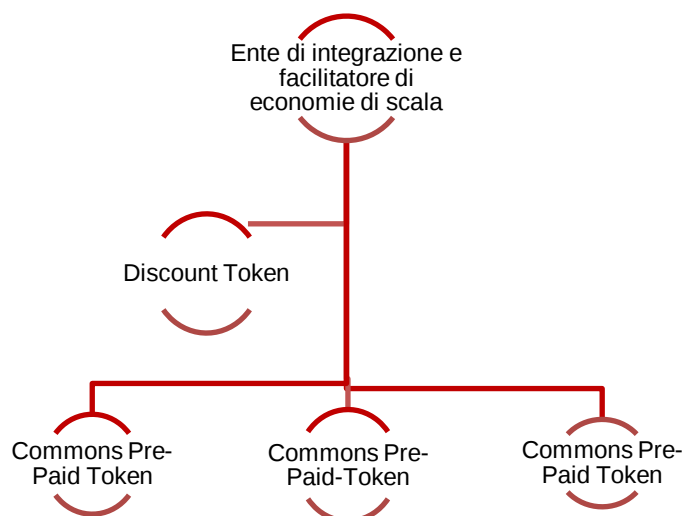


Fig. 2

2. Esame dello scenario progettuale

Alla luce di detto scenario, occorre ora validarlo esaminandone gli aspetti rilevanti, posto che occorre far emergere le problematiche soprattutto di tipo giuridico la cui soluzione sarà d'aiuto per individuare quale assetto dare all'ente di raccordo che dovrà coordinare i circuiti e/o l'emissione del Discount Token e quella dei diversi Pre-Paid Token, riservata ai titolari di ciascun Bene Comune.

Preliminarmente gioverà però chiarire quale sia il rapporto delle unità di conto alternative messe in cantiere rispetto alla valuta ufficiale, ed in quale tipologia di CCS's ricadono il Discount Token e i Pre-Paid Token per delineare i rispettivi circuiti e valutarne le prospettive di integrazione.

2.1. Unità di conto e loro valore

Ebbene, sia il Discount Token che i Prepaid Token **risultano in qualche modo collegati alla moneta ufficiale**. Di talché è essenziale chiarire se tale collegamento dia luogo, o meno, ad un rapporto di dipendenza dalla moneta *fiat* per determinare il valore delle monete comunitarie in progetto, considerato che, in via generale, la funzione come unità di conto dipende dal suo valore intrinseco che potrà essere agganciato o meno dalla valuta ufficiale.

In proposito, si precisa che una unità di conto può essere dipendente dalla valuta ufficiale, oppur esserne indipendente.

L'unità di conto che viene creata per essere totalmente indipendente dal circuito monetario ufficiale adotta strumenti tali per cui il sistema dei prezzi di riferimento interno al circuito risulta autonomo rispetto quello ufficiale. In tal caso, il valore della

singola unità di conto verrà ancorato, alternativamente, ad uno o più beni, o servizi, ad un'unità di conto temporale oppure sarà dipendente dalla transazione stessa.⁶

Di converso, in mancanza di un sistema di prezzi autonomo, il valore intrinseco dell'unità di conto è stabilito facendo riferimento ai prezzi del sistema monetario ufficiale e le unità di conto saranno dipendenti dal relativo circuito tradizionale.



Fig. 3

Nel nostro caso, **nessuno dei due mezzi di pagamento comunitari previsti può dirsi totalmente indipendente dalla moneta fiat** pur essendo basati su beni o servizi.

Il Discount Token, infatti, rappresenta una percentuale di un prezzo di beni e servizi espresso in moneta ufficiale (cioè, in definitiva, rappresenta una percentuale dei costi derivanti dalla produzione di beni e servizi espressi e pagati comunque in moneta fiat), e verrà speso dal detentore insieme alla moneta ufficiale. E ciò fa sì che il Discount Token, sebbene convertibile in servizi e beni in misura percentuale, abbia comunque un valore intrinseco agganciato al valore dell'unità monetaria ufficiale e si inserisca all'interno di un circuito in cui prezzi continueranno comunque ad essere espressi in moneta ufficiale.

Uguualmente, i Pre-Paid Token, al di là del fatto che abbiano un sottostante costituito dai beni o servizi prodotti dal Bene Comune, risultano comunque acquistabili in Euro direttamente all'interno dei commons, i cui titolari, **dietro l'incasso di moneta ufficiale**, provvederanno a rilasciare e mettere in circolazione l'equivalente monetario in unità di conto alternative da spendere in ciascun Bene Comune.

⁶ Teodoro CRISCIONE, (2013), Sistemi monetari alternativi, Tesi in Sviluppo Economico e Cooperazione internazionale, Università degli studi di Firenze.

Entrambi i mezzi di scambio comunitari, pertanto, sono da un lato *commodity backed*, ma dall'altro **risultano agganciati alla moneta ufficiale**, di talché è essenziale affrontare la questione della convertibilità diretta con la valuta *fiat*, soprattutto relativamente ai Pre-Paid Token in quanto mezzo di scambio pre-pagato.

2.2. Convertibilità

La decisione di rendere convertibile o meno il mezzo di scambio comunitario con la valuta ufficiale è un aspetto essenziale, in grado di influenzare l'intero sistema, dalla regolamentazione emissiva ai requisiti legali che un mezzo di scambio e chi lo emette devono avere.

Nel caso di specie, la predetta decisione potrebbe **in prospettiva** coinvolgere anche il Discount Token per renderlo in un certo qual modo coerente con i meccanismi di funzionamento dei Pre-Paid Token, specie se si intendesse addivenire ad una qualche **forma di integrazione dei circuiti** che possa dar luogo ad una massimizzazione delle risorse da impiegare nella gestione e/o nella fase di emissione.

La decisione sul come rendere convertibile il Pre-Paid Token, invece, costituisce una integrazione progettuale necessaria, stante la struttura di tale mezzo di scambio come *coupon* pre-pagato. Ma la scelta di addivenire ad un sistema di conversione ad un tasso fisso e garantito dagli emittenti, piuttosto che percorrere l'opzione c.d. Bitcoin, **lasciando cioè al mercato ed all'incontro tra domanda ed offerta la determinazione del tasso variabile di cambio**, attraverso la creazione di una piazza di scambio dedicata allo svolgimento dei servizi di *exchange*, dipende molto dai risultati dell'approfondimento sulla loro struttura ed inquadramento giuridico che verranno fatti successivamente.

2.3. Aspetti generali della convertibilità in moneta ufficiale

Le opzioni sulla conversione sono essenzialmente tre: 1) vietare *a priori* la convertibilità in moneta ufficiale (**opzione WIR**); 2) stabilire un rapporto di cambio fisso garantito dall'emittente (**opzione Bristol Pound**); 3) scegliere di rimettere al mercato ed all'incontro tra domanda ed offerta del mezzo di scambio alternativo il tasso di cambio variabile (**opzione Bitcoin**).⁷

⁷ Cfr vedi *People Powered Money*, guida redatta nell'ambito del progetto Community Currency In Action (<http://ccia.eu>) che tra le altre cose ha portato alla creazione del *Community Currency Knowledge Gateway* (<http://community-currency.info>). I *partners* dell'iniziativa sono: Amsterdam East Municipality, Credit Municipal de Nantes, Lambeth Council, limburg.net, New Economics Foundation, QOIN, Spice, Wales Council for Voluntary Action.

Ferme restando le diverse modalità, vale la pena comunque sottolineare che ci sono dei pro e dei contro sull'aspetto della convertibilità diretta in valuta ufficiale, che possono essere sintetizzati come segue:



	Pro	Contro
Convertibile	Una conversione garantita aiuta le aziende e gli utenti a sentirsi a proprio agio all'interno del circuito di scambio. La possibilità di conversione consentirà alle aziende di partecipare al circuito anche se i loro fornitori non aderiscono alla rete. La possibilità di conversione dà l'opportunità di generare ricavi.	Richiede il mantenimento di fondi per la conversione. Richiede la conformità alla regolamentazione dei sistemi finanziari.
Non convertibile	Non sono richieste riserve in valuta ufficiale. Sistemi a circuito chiuso (<i>closed loop</i>) con mezzi di scambio non convertibili non necessitano alcuna conformità alla regolamentazione dei sistemi finanziari.	Utenti ed aziende possono essere più reticenti a partecipare a tali sistemi, non ci sono incentivi alla partecipazione e le opportunità di spesa rimangono limitate. Richiede una gestione attiva del volume in circolazione, assicurandosi che tale volume cresca in linea con le opportunità di spesa.

Tab. 2

Ma, a di là di tali considerazioni di ordine generale, v'è da dire, comunque, che, nella storia dei sistemi monetari alternativi, è nota la **crescente necessità di far affidamento alla valuta ufficiale** per indicare il valore della singola unità, pur partendo da sistemi diversi. Si pensi, ad esempio, a ciò che è accaduto al sistema WIR, in cui la regola del cambio interdetto è stata aggirata attraverso la conversione da parte di soggetti terzi, diversi dall'emittente, ad un valore nominale assai inferiore rispetto alla parità che era stata stabilita con il Franco Svizzero. Oppure si noti la trasformazione subita dal Berkshare da iniziale buono sconto non convertibile per tutti gli anni 90', fino a divenire nel 2006 una vera e propria moneta locale a sostegno di un programma di prestiti rivolti alle imprese che ha coinvolto aziende e banche locali in cui i titolari di Berkshares li potevano acquistare o vendere, ad un cambio svalutato rispetto al Dollaro.⁸ Oppure a quanto accaduto al sistema del Bitcoin, che dal 2010, anno della sua prima quotazione su una piattaforma di scambi, non ha fatto che crescere di valore dando vita all'attuale fiorente sistema delle *crypto-currencies*.

⁸ Vedi nota n. 5. Cfr P. NORTH, *Moneta locale*, Arianna editrice, 2011, p.135-145.

Ne deriva che la modulazione della redimibilità dei Pre-Paid Token e l'eventuale decisione di garantire anche per il Discount Token una qualche forma di convertibilità in valuta ufficiale, o quanto meno, una forma di scambio con altro mezzo alternativo (Pre-Paid Token, ad esempio) si palesano come **aspetti centrali** del progetto, da valutare attentamente e strategicamente, anche in funzione di una eventuale integrazione dei rispettivi circuiti fiduciari di base.

2.4. Classificazione degli strumenti monetari in progetto

A completamento dell'esame preliminare, occorre addivenire ad una classificazione di massima degli strumenti monetari messi a progetto allo scopo di delineare le caratteristiche salienti da conferire al circuito e sceglierne le caratteristiche più confacenti.

A questo proposito, occorre sottolineare che uno dei criteri utilizzati comunemente per classificare i CCS's è costituito dalla natura del progetto, ovvero il suo *background* e l'insieme di motivazioni che lo orientano, che possono avere una base politica relativamente ad un determinato territorio (*Local Currencies*), una base economica relativa ad imprese che cercano di massimizzare i loro profitti (*Complementary Currencies or For-profit Currencies*) e, infine, motivazioni civili relative ad una comunità sia territoriale, che di altro tipo.⁹

Natura del progetto	Motivazioni	Denominazione
<i>Territoriale</i>	Politiche	<i>Local Currency</i>
<i>Comunitaria</i>	Civili	<i>Community Currency</i>
<i>Economica</i>	Economiche (di profitto)	<i>Complementary Currency or For-profit Currencies</i>

Tab. 3

Nella prima categoria, hanno un ruolo centrale gli attori e le attività del territorio che desiderano aumentare la resilienza e lo sviluppo locale.

La seconda categoria di strumenti di scambio alternativo persegue obiettivi di interesse collettivo relativamente ad una comunità, non necessariamente territoriale, ma anche semplicemente sociale. In questa categoria si enfatizza la

⁹ Vedi nota n. 4.

costruzione di benessere, l'*empowerment*,¹⁰ l'autonomia e lo scambio sociale all'interno della comunità.

La terza categoria raccoglie attori ed attività economiche ed ha una forte proiezione di tipo economico, regolata da principi di mercato. Tuttavia, poiché in tali sistemi possono non aversi finalità lucrative immediate ed essere quindi gestiti anche da enti *non-profit*, dovranno essere enfatizzate, a base del progetto, il ruolo della protezione economica, dello stimolo all'economia locale e della riallocazione delle risorse.

Sulla base di tale classificazione, sembrerebbe che gli strumenti finanziari comunitari in progetto rientrino entrambi nella seconda categoria. Ma, a ben vedere è innegabile che il Discount Token, potendosi annoverare nell'ambito dei *discount script*,¹¹ abbia precisi caratteri di "*for-profit currency*" riconducibili alla volontà di aumentare il giro di affari delle aziende aderenti al circuito, e che l'ente di raccordo, consentendo gli scambi tra i possessori dei Pre-Paid Token, secondo quanto previsto dal progetto, o, anche, per ipotesi, la eventuale conversione in Euro di essi, attraverso lo svolgimento di funzionalità di *exchange* virtuale, si rivolga ai utilizzatori per il raggiungimento di finalità di tipo prettamente economico.

Quanto sopra fa sì che la collocazione del progetto sia **a cavallo tra le *community currencies* e le *for profit currencies***, dato che sono individuabili finalità sia di promozione ed *empowerment* sociale rinvenibili nell'innesto nell'ambito del progetto Co-City, sia finalità di tipo prettamente economico che dovranno essere messe in attuazione secondo i principi di mercato.

Ciò di per sé non è una questione particolarmente problematica, posto che si è soliti distinguere diverse classi o "*generazioni*" di sistemi di CCS's che combinano in diversi modi le tre tipologie sopra illustrate, purché vi siano - così come la ricostruzione storica dei diversi tipi di CCS's affermatasi nel tempo contribuisce a chiarire -,¹² specifiche organizzazioni monetarie che, a seconda degli obiettivi del

¹⁰ L'*empowerment* sociale o di comunità, secondo la definizione data dal *Cornell University Empowerment Group* (1989), è "un processo intenzionale, continuo, centrato sulla comunità locale, che comporta rispetto reciproco, riflessione critica, attività di cura (*caring*) e partecipazione di gruppo, mediante il quale le persone prive di una giusta quota di risorse valide possono raggiungere più facilmente l'accesso a tali risorse e accrescere il loro controllo su di esse." I processi di *empowerment* portano allo sviluppo di "comunità competenti" (Iscoe, 1984), contribuendo a creare un diffuso senso di coesione sociale, una sensibilizzazione sulle problematiche rilevanti per la comunità e a proporre obiettivi di azione comuni - Fonte: <https://it.wikipedia.org/wiki/Empowerment>.

¹¹ Vedi nota 5.

¹² Marie FARE, *Community and complementary currencies as tools for sustainable development*, Working paper - Veblen Institute for Economic Reform, 2012.

progetto, si relazionano in maniera differente col contesto socio-economico e con le amministrazioni (locali o centrali), dando vita a circuiti coerenti con l'esigenza di preservare il valore delle unità monetarie alternative.

2.5. Caratteristiche del circuito fiduciario

La tipologia dell'ente di raccordo tra le varie sperimentazioni finanziarie in progetto non potrà essere totalmente di natura *non-profit*, dato che si troverà a gestire un circuito monetario, o più circuiti monetari - a seconda della decisione di integrare, o meno i Discount Token ed i Pre-Paid Token per sfruttare economie di scala - in cui dovranno trovare collocazione anche società di capitali in coerenza con la **duplice entità dell'eziologia emissiva degli strumenti monetari comunitari in progetto**.

Tenuto conto che l'offerta di moneta alternativa può essere gestita da un ente *profit oriented*, *non-profit oriented*, oppure da un protocollo *peer-to-peer*, come è nel caso di specie stante il programmato utilizzo della tecnologia Blockchain, la specificità della collocazione ibrida del progetto - a cavallo tra i sistemi di CCS's di *community currencies* e quelli di *for profit currencies* - fa sì che la tipologia dell'ente di raccordo non dovrebbe essere "pura", ma combinare gli elementi economici e lo scopo di lucro, con le finalità sociali e di promozione locale dei Beni Comuni proprie

Le prime generazioni di circuiti CCSs si diffusero tra gli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta seguendo il modello [LETS o Local Exchange Trading System](#). Tali modelli potevano avere un'estensione molto ampia (anche nazionale), coordinata da una specifica organizzazione (LETS Link UK, Selidaire in Francia, ecc.). Erano sistemi di credito mutuale, in cui raramente si utilizzava moneta cartacea. Il valore delle unità di credito era indipendente dalla valuta ufficiale, sebbene ci furono dei tentativi di introduzione di un'unità temporale. In ogni caso la moneta era totalmente inconvertibile e si evitava qualsiasi relazione con il sistema economico e politico contestuale.

La seconda generazione di circuiti CCS vede l'avanzare di circuiti *virtual time-based currencies*. I modelli *time-based* di notevole importanza, sviluppatasi in maniera indipendente, sono la Japanese Fureai Kippu e le Banche del Tempo italiane. Al contrario della precedente generazione sono frequenti le partnership con le amministrazioni locali e fondazioni benefiche.

La terza generazione di circuiti CCS inizia con l'esperienza degli Ithaca Hours nel 1991. Durante gli anni 2000 tale modello ha dato un impulso innovativo ai già preesistenti circuiti tedeschi *Regiogeld*, ispirato le banche per lo sviluppo e le monete comunitarie brasiliane (es. Banco Palmas) e l'esperienza del circuito BerkShare dal 2006 (stavolta non sfruttando discount-script, ma una vera e propria moneta locale). Le caratteristiche peculiari di questa generazione sono essenzialmente gli obiettivi propriamente di tipo economico volte allo sviluppo territoriale, distinguendosi in *complementary currencies* e in *local currencies*. Ne deriva che in questi circuiti è garantita la convertibilità ad un tasso fisso che assicura un bonus d'ingresso o una penalità d'uscita. L'ambizione comune è quella di dinamizzare l'economia locale riallocando il consumo quotidiano, per tal motivo è centrale il coinvolgimento delle piccole e medie imprese locali o delle amministrazioni locali.

La quarta generazione è stata inaugurata dal circuito NU di Rotterdam, tra il 2002 e il 2003. Un progetto pilota multiplo che in realtà fu l'aggregazione di molteplici progetti, aspetto che contraddistinguerà tutta la quarta generazione. Per la buona riuscita di tali progetti è imprescindibile il sostegno di amministrazioni locali e/o organizzazioni non-profit. Il raggiungimento degli obiettivi avviene attraverso la creazione di un sistema di incentivi e disincentivi che veicolano i comportamenti dei cittadini, sostengono un certo tipo di attività produttive e/o integrano servizi di *welfare state*. Un esempio di tale tipo potrebbe essere l'esperienza italiana dell'emissione delle c.d. *Social Cards* che coinvolgono, in qualità di emittente, un soggetto pubblico.

del programma Co-City, e la struttura P2P tipica del protocollo delle tecnologie Blockchain previste dal progetto.

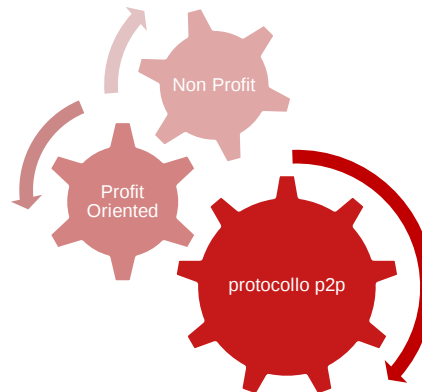


Fig. 4

In secondo luogo, occorre considerare che l'implementazione di un circuito dipende dall'esigenza più diffusa all'interno della comunità, ossia dalle istanze da soddisfare con priorità rispetto ad altre. Tale necessità non soddisfatte possono essere di tipo: (i) sociale; (ii) economico, come disoccupazione o sottoccupazione; (iii) commerciale, come aumentare la competitività delle imprese locali; (iv) culturale o ecologico o (v) di supporto ad organizzazioni *non-profit* o progetti comunitari.¹³

Mentre per raggiungere obiettivi di tipo sociale ci si dovrà ispirare ad alcuni modelli preesistenti che hanno avuto storicamente un discreto successo,¹⁴ nel caso in cui le esigenze economiche e commerciali siano da prendere a riferimento, come suggerisce la stessa natura ibrida dei sistemi di CCS's messi a progetto, sono a disposizione quattro modelli di circuiti di base:¹⁵

- *Business-to-business (B2B)*, unità di scambio utilizzate tra imprese (*barter trading*);
- *Business-to-consumer (B2C)*, noti come "*loyalty currencies*" che premiano la fedeltà del cliente (buoni sconto, tessera punti, *discount script*, ecc.);

¹³ Bernard LIETAER & Gwendolyn HALLSMITH, Community currency guide, in Global Community Initiatives, 2006, disponibile qui: <http://www.rivendellvillage.org/Community-Currency-Guide.pdf>.

¹⁴ Bernard LIETAER & Gwendolyn HALLSMITH, già cit., p. 8.

¹⁵ *Ibidem*, p. 4.

- *Consumer-to-consumer (C2C)*, circuiti che permettono transazioni senza l'intermediazione di un istituto terzo (es. LETS – *Local Exchange Trading System*);
- *Consumer-to-business (C2B)*, circuiti che emettono la propria moneta alternativa vendendola ai consumatori, ma che solo le imprese possono rimborsare in valuta ufficiale.¹⁶

2.6. Modellizzazione dei circuiti di base

Sulla base di quanto detto, risulta chiaro che il Discount Token dovrà essere emesso su basi centralizzate, non essendo percorribili in modo efficiente opzioni decentralizzate o distribuite.

Inoltre, il circuito del Discount Token potrà essere, indifferentemente tanto B2B quanto B2C, così come per le tipiche *loyalties money*, potendosi configurare l'accettabilità di esso sia lato fornitori che lato clienti e, dunque, una distribuzione gratuita di esso tanto ai consumatori, quanto ai commercianti, senza alcuna particolare problematica neppure in ordine al convenzionamento con il circuito gestito dall'ente emittente.

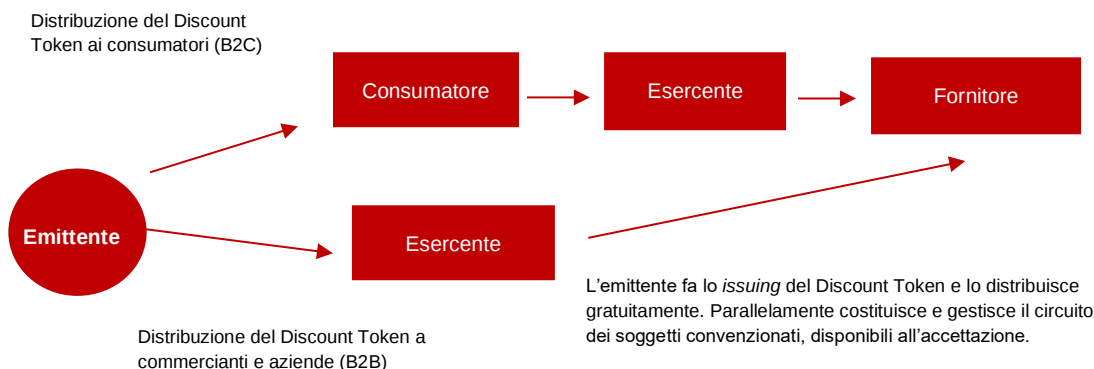


Fig. 5

Per i Pre-Paid Token, invece, sono a disposizione i modelli C2C e C2B in quanto, a differenza del Discount Token, l'emissione di tali mezzi di scambio è prevista senza l'intermediazione di un ente terzo, essendo diretta, in capo a ciascun Bene Comune, ferma restando comunque la **possibilità, da sottoporre a verifica, di**

¹⁶ Ci si riferisce, in modo particolare al caso dei circuiti Consumo e Commercio che si innestano sui C3 o Commercial Credit Circuit (C3), elaborati da Bernard Lietaer e diffusi in America Latina. In tali circuiti, la moneta alternativa è acquistabile con valuta ufficiale e può essere spesa nelle imprese aderenti al circuito. I prenditori o la riutilizzano presso altre aziende aderenti, oppure si recano presso la banca locale per convertirla in moneta ufficiale, pagando una piccola commissione per il cambio. La banca locale si occupa di utilizzare e redistribuire i fondi accumulati per l'acquisto della moneta alternativa o per la sua conversione per finanziamenti a basso interesse per imprese aderenti o progetti comunitari. Trattasi, in poche parole, di una versione convertibile del WIR.

integrazione con il circuito del Discount Token tanto a livello di emissione, quanto a livello di circolazione e scambio, specie nell'ottica di risparmio di costi e di produzione di economie di scala.

15

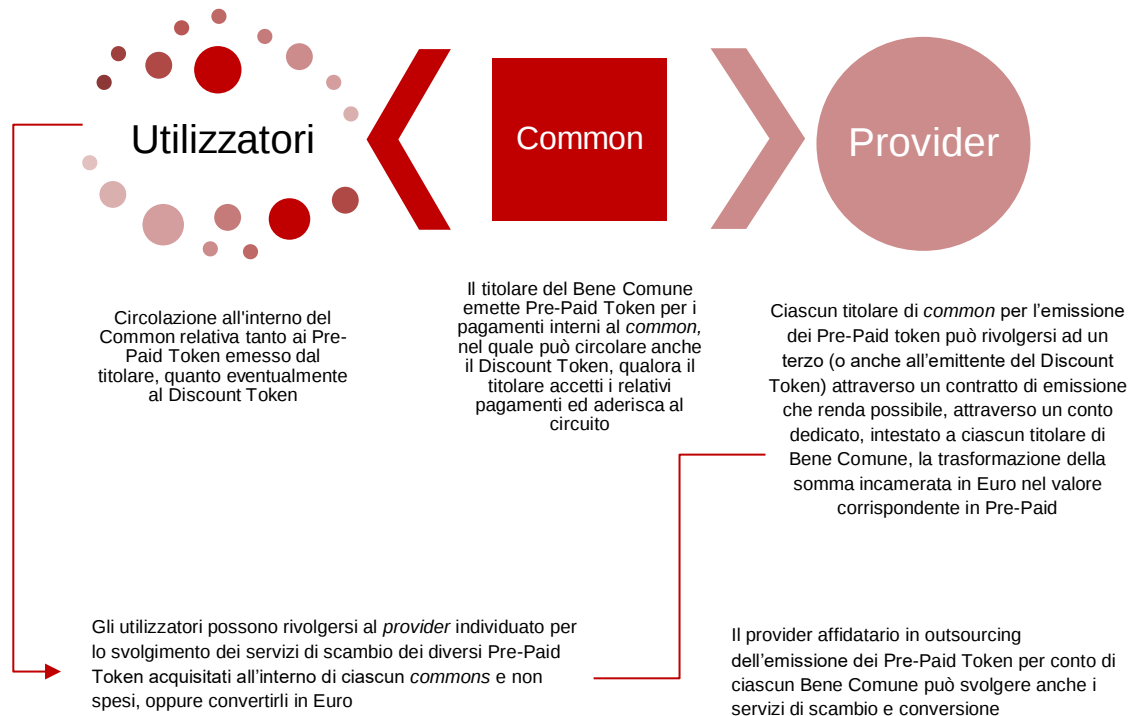


Fig. 6

Circa la conversione dei Pre-Paid Token in valuta ufficiale, qualora si dovesse demandare ad un intermediario, assieme ai servizi di scambio dei diversi token tra i detentori, anche l'eventuale loro conversione in valuta ufficiale, si avrebbe un circuito basato su una configurazione C2B, **dove la scelta di attribuire al mercato la fissazione del tasso di cambio con la moneta fiat potrebbe essere concretizzata da un provider di servizi profit-oriented**, senza onerare ciascun *commons* emittente della gestione delle riserve di fondi in valuta ufficiale.

Ad ogni modo, tanto la modellizzazione dei circuiti quanto, soprattutto, la scelta su come addivenire a forme di integrazione dei circuiti sul lato dell'emissione e/o sul lato dello scambio e circolazione, dipendono dall'analisi giuridica dei mezzi di scambio comunitari in progetto che aiuterà a comprenderne la natura e l'eventuale sussistenza di vincoli legali che impongono determinate configurazioni, ovvero determinati livelli di *compliance*. Di talché, la sintesi sui diversi modelli a disposizione andrà effettuata alla luce dei risultati dell'analisi delle problematiche giuridiche connesse.

3. Problematiche giuridiche: la moneta elettronica e la valuta virtuale

Sia il Discount Token che i Pre-Paid Token devono considerarsi legittimamente configurabili nel nostro ordinamento, rientrando nell'ambito di quella categoria dei **mezzi di pagamento pattizi** recentemente evocata dalla Banca d'Italia in una nota di chiarimento del 2017.¹⁷ Conseguentemente, occorre verificare quale disciplina applicare agli strumenti di scambio comunitari in progetto ed alle relative operazioni di pagamento.

Infatti, ogni qualvolta vi sia una organizzazione che emetta **voucher o unità monetarie elettroniche prepagate in valuta ufficiale, oppure che offra servizi di pagamento per via digitale, o servizi di utilizzazione di valuta virtuale**, è necessario esaminare, dal punto di vista della regolamentazione, quale disciplina sia applicabile ai circuiti di scambio e quale debba essere il grado di conformità legale previsto.

A questo riguardo, sia il Discount Token sia i Pre-Paid Token presentano la medesima questione di fondo riguardante la loro qualificazione in termini di moneta elettronica, o di valuta virtuale, così come definita normativamente per effetto del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, entrato in vigore il 4 luglio 2017.

3.1. Qualificazione come valute virtuali

Tutti i mezzi di scambio comunitario messi a progetto sono da considerarsi pienamente ricompresi nella definizione generale di **valuta virtuale** recentemente

¹⁷ Come ha precisato la Banca d'Italia in una [nota di chiarimento del dicembre del 2017](#) in tema di c.d. moneta fiscale, sebbene sotto il profilo giuridico, il circolante (banconote e monete) sia l'unica moneta con corso legale utilizzata da famiglie e imprese all'interno del territorio di uno stato - o, come nel caso dell'euro, all'interno del territorio degli stati che si sono impegnati all'utilizzo di una moneta comune sulla base di un trattato - "nel portare a termine una transazione pecuniaria famiglie e imprese possono utilizzare oltre alla moneta con corso legale anche mezzi di pagamento privati, definiti e regolati da accordi tra le parti". Sulla base di ciò, da un lato c'è la moneta legale che è solo il circolante (o contante), quale unico mezzo di pagamento con le seguenti caratteristiche: (i) obbligo di accettazione: il creditore di un'obbligazione pecuniaria non può rifiutare il pagamento eseguito con banconote e monete aventi corso legale (art. 1277 cod. civ.), eccettuato il caso in cui le parti abbiano convenuto mezzi di pagamento diversi; (ii) l'accettazione al valore nominale pieno: il valore monetario delle banconote e delle monete è pari all'importo indicato su di esse; e (iii) il potere di estinguere l'obbligazione di pagamento: un debitore si libera dall'obbligazione pecuniaria corrispondendo direttamente al creditore banconote e monete (purché al di sotto dei limiti previsti per i pagamenti in contanti). Mentre, dall'altro, ci sono i mezzi di pagamento privati o pattizi, tra i quali si annoverano quelli citati da Banca d'Italia (in maniera volutamente riduttiva), nella medesima nota succitata, come i depositi bancari a vista che costituiscono la base della moneta c.d. scritturale, il bancomat (carta di debito), l'assegno, la carta di credito e il bonifico, che sono strumenti comunemente utilizzati per il trasferimento di depositi nelle transazioni pecuniarie. In tale categoria, in senso più estensivo di quanto non abbia fatto la Banca d'Italia, rientrano anche la moneta elettronica, tutti gli strumenti di c.d. *mobile payment* che consentono di effettuare pagamenti da app e da telefono cellulare, gli strumenti di c.d. *e-payment* di seconda generazione, oltre che gli strumenti di moneta complementare e alternativa, come gli strumenti di scambio comunitario che abbiano funzione di strumento di pagamento.

introdotta nel nostro ordinamento,¹⁸ visto soprattutto il loro collegamento con la tecnologia Blockchain.

La definizione di valuta virtuale è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Tale definizione, tuttavia, è stata mutuata dall'Autorità Bancaria Europea, che aveva avuto modo di precisare qualche anno fa che le valute virtuali sono *“rappresentazioni digitali di valore che non sono emesse da una banca centrale o autorità pubblica né sono necessariamente collegate a una valuta avente corso legale, ma che vengono utilizzate da una persona fisica o giuridica come mezzo di scambio e che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente”*.¹⁹

La collocazione dei Pre-Paid Token e del Discount Token nell'ambito delle valute virtuali non comporta, tuttavia, obblighi particolari in capo ai soggetti emittenti, né con riferimento ai sistemi da configurare per il Discount Token e i Pre-Paid Token nell'ambito dei relativi circuiti.

Infatti, il contesto applicativo della normativa che ha introdotto la nozione di valuta virtuale è **riferibile ai provider dei servizi di utilizzazione della valuta virtuale limitatamente alla sua conversione in valuta ufficiale**,²⁰ e riguarda, semmai, **quell'ente di raccordo deputato allo svolgimento dei servizi di scambio e conversione in valuta ufficiale dei Pre-Paid Token**, attraverso il quale organizzare eventualmente la redimibilità di essi in Euro per liberare i titolari dei Beni Comuni dalla gestione delle riserve di valuta ufficiale incamerate in sede di emissione delle unità di conto alternative.

¹⁸ Nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 la valuta virtuale viene definita come: *“la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”* (definizione all'art. 1 lettera qq).

¹⁹ cfr. EBA - *Opinion on Virtual Currencies* del 4 luglio 2014, consultabile all'indirizzo: <http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf>. Si ritiene comunque preferibile la formulazione che ne ha dato la Banca d'Italia il 30.1.2015 nell'Avvertenza sull'utilizzo delle cosiddette “valute virtuali” (cfr: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/avvertenza-valute-virtuali/AVVERTENZA_VALUTE_VIRTUALI.pdf), che ha definito le valute virtuali come *“rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente”*, in quanto il riferimento alla finalità di investimento appare più aderente alla realtà ed all'utilizzo corrente di molte delle valute virtuali in circolazione, specie con riferimento al Bitcoin.

²⁰ In virtù del nuovo art. 3, comma 5, lett. i) del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, così come riformato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 90, tra i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, è stata inclusa la categoria degli altri operatori non finanziari. E, in tale categoria, in virtù della disposizione in questione, rientrano ora anche i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.

In particolare, alla luce del menzionato D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che ha introdotto la definizione di valuta virtuale all'interno della riforma della disciplina antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, *"limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso"*, dovranno osservare precisi obblighi in tema di antiriciclaggio, richiedendo altresì **l'iscrizione alla sezione speciale dell'elenco gestito dall'OAM**, l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, sotto il controllo della Banca d'Italia.²¹

Per approfondire il grado di *compliance* che deve osservare un ente di raccordo deputato alla facilitazione degli scambi tra i diversi Pre-Paid Token, ovvero alla loro conversione diretta in valuta ufficiale, nel caso si scelga di percorrere la c.d. opzione Bitcoin per sollevare i *common* emittenti dal relativo compito, si veda il documento allegato nel quale è illustrata anche la possibilità di affidare in *outsourcing* a soggetti terzi i nuovi obblighi a carico dei *provider* dei servizi di utilizzazione di valuta virtuale.

3.2. Qualificazione come moneta elettronica

La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato in un dispositivo elettronico, **emesso dietro ricezione di fondi** il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso che rappresentano un credito nei confronti dell'emittente.²²

²¹ Tra gli obblighi previsti dalla riforma della disciplina dell'antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, a carico dei Prestatori di Servizi figurano sia obblighi specifici strettamente attinenti agli adempimenti antiriciclaggio, sia obblighi di carattere più generale e di carattere fiscale. Tra gli obblighi di carattere generale, con l'art. 8 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 90 – modificando la disciplina di cui al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 sui servizi di pagamento – vi ha previsto l'inserimento, all'art. 17 bis, dei nuovi commi 8 e 8 bis, nonché l'inserimento del comma 5 bis all'art. 30 ter, in virtù dei quali, ora, i prestatori di servizi di conversione di valuta virtuale sono tenuti: (i) ad iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall'OAM (l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi); (ii) a comunicare al Ministero dell'Economia l'inizio dell'operatività sul territorio nazionale, secondo modalità e la tempistica da fissarsi con successivo decreto; (iii) ad aderire al sistema pubblico anti-frode sulle carte presso il Ministero dell'Economia.

²² Secondo il *"Report on electronic money"* pubblicato dalla BCE nell'agosto 1998, *"la moneta elettronica è genericamente definita come una riserva elettronica di valore monetario su un dispositivo che può essere ampiamente utilizzato per effettuare pagamenti a imprese diverse dall'emittente senza necessariamente implicare la presenza di conti bancari nell'operazione, avendo esso invece natura di strumento prepagato al portatore"*. In seguito, l'art. 1, comma 3, della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/46/CE, ha offerto una definizione legale di moneta elettronica, trattando argomenti come l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica. In base a tale definizione, *"si intende per 'moneta elettronica': un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia: i) memorizzato su un dispositivo elettronico; ii) emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso; iii) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente"*.

Se, dunque, l'emissione di moneta elettronica ha luogo previa consegna da parte dell'utente di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso, dunque, solo i Pre-Paid Token rispondono, *prima facie*, alle caratteristiche del relativo modello legale.

Infatti, i Pre-Paid Token, costituendo **coupon elettronici acquistabili in moneta ufficiale**, sembrerebbero simili, dal punto di vista strutturale, a mezzi di scambio pre-pagati e redimibili, aventi indubbi punti di contatto con la regolamentazione finanziaria.

In materia, le linee direttrici fondamentali sono stabilite dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive - PSD) e dalla Direttiva sulla Moneta Elettronica (E-Money Directive - EMD), nonché dai successivi aggiornamenti in sede europea (c.d. Direttive PSD2 e EMD2) e dalla disciplina nazionale di attuazione,²³ che occorrerà indagare per inquadrare nel dettaglio la fattispecie dei Pre-Paid Token.

Il Discount Token, invece, **data la sua emissione e distribuzione in forma gratuita**, è estraneo allo schema giuridico della moneta elettronica e non presenta alcuna problematica relativa alla gestione dei fondi in valuta ufficiale da accantonare a riserva per le eventuali richieste di rimborso, né in relazione all'obbligo di organizzare il circuito di emissione e distribuzione in modo coerente ai dettami derivanti dalla legislazione finanziaria in materia. Fermo restando, comunque, la possibilità di intersecare il contesto giuridico dell'*e-money* qualora venissero applicati dei correttivi al previsto schema progettuale di base del Discount Token.

Con la Direttiva EMD2 2009/110/CE, la definizione di moneta elettronica muta con l'introduzione di una neutralità tecnologica più accentuata rispetto alla definizione precedente, in modo da ricomprendere nella nozione tutte le situazioni, tecnologicamente sviluppate anche in futuro, in cui venga emesso un valore prepagato memorizzato elettronicamente in cambio di fondi. Per dare seguito a questa innovazione normativa, il D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 di attuazione ha modificato la definizione che ora è all'interno del Testo Unico Bancario (art. 1, comma 2, lett. h) ter), e che delinea la moneta elettronica come *"il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come da come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente"*.

²³ Ci si riferisce alla Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE del 13 novembre 2007, c.d. PSD), attuata in Italia con il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, ed alla seconda Direttiva sui servizi di pagamento (Direttiva 2015/2366/UE del 25 novembre 2015, c.d. PSD2), attuata con il D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di modifica del predetto D.lgs. n. 11/2010. Mentre, per quanto riguarda la moneta elettronica, ci si riferisce alle già citate (cfr v. nota n. 5) Direttive 2000/46/CE (c.d. EMD) 2009/110/CE (c.d. EMD2), attuata quest'ultima con il D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45, che ha modificato il Testo Unico Bancario integrando la definizione di moneta elettronica e innovando la disciplina dedicata agli IMEL, i Istituti di Moneta Elettronica, quali soggetti titolari all'emissione e gestione dei circuiti di *e-money*.

4. Il Discount Token ed il modello dello SCEC

Secondo il progetto, il Discount Token dovrebbe avere la medesima struttura del c.d. SCEC, il buono sconto solidale istituito nel 2008 dall'associazione napoletana, Arcipelago Scec.

Lo SCEC è un buono-sconto, sia cartaceo che elettronico, non convertibile, in rapporto 1:1 con l'Euro, che si utilizza insieme alla moneta legale in una percentuale variabile, a seconda della disponibilità volontaria del commerciante o produttore di servizi, espressa al momento dell'adesione al circuito che lo sostiene, di accettarlo in pagamento di una quota parte del prezzo di acquisto.²⁴

Ricalcando la struttura dello SCEC, dunque, **il Discount Token non sarebbe in alcun modo assimilabile ad una moneta, né tantomeno alla moneta elettronica**: sarebbe, invece, solo un buono-sconto, **distribuito gratuitamente** agli aderenti ed accettato da commercianti e professionisti convenzionati, che circola come unità di conto all'interno di una rete fiduciaria chiusa incorporando una percentuale del prezzo e, quindi, del costo di produzione di un bene o di un servizio.

Tuttavia, sebbene lo schema dello SCEC abbia ricevuto l'approvazione dell'agenzia delle Entrate nel 2010,²⁵ relativamente alla sua qualificazione come "sconto incondizionato" o abbuono che non concorre alla formazione della base imponibile né è soggetto ad IVA, ci sono alcuni profili critici, tali da far dubitare dell'opportunità di adottare il medesimo schema per strutturare il Discount Token.

Elaborare, infatti, uno strumento di scambio comunitario modellato sullo SCEC, emesso e distribuito gratuitamente, significa, certamente, che:

- 1) non sono richieste riserve in valuta ufficiale; e
- 2) vi sarebbe un significativo risparmio di costi derivante dall'adozione di un sistema chiuso che non necessita di alcuna conformità alla regolamentazione dei sistemi finanziari per la gestione dei pagamenti.

Ma ciò, dall'altro lato e ben più significativamente, secondo la mia opinione, implica più di un aspetto negativo da valutare in un attento esame costi-benefici.

²⁴ Per un approfondimento, cfr <http://www.arcipelagoscec.net/wp-content/uploads/2016/04/faq-nazionale.pdf>.

²⁵ Vedi parere Agenzia delle Entrate del luglio del 2010, in <http://scecservice.org/site/a4.old/wp-content/uploads/2012/06/rispostapositivainterello.pdf>.

4.1. Aspetti critici dello schema dello SCEC

Il primo aspetto negativo dello schema SCEC è nel rischio di progettare un circuito fiduciario chiuso e limitato (c.d. *closed-loop payment system*) che non offre sufficienti incentivi ad utenti ed aziende di parteciparvi, così come d'altronde è accaduto allo stesso SCEC che, nonostante l'indubbia semplicità e gratuità dell'accesso, ha una diffusione molto ridotta sul territorio nazionale nonostante sia sostanzialmente esente da tassazione,²⁶ e sia attivo da quasi un decennio.²⁷

I sistemi di scambio comunitario hanno una partecipazione su base volontaria e necessitano di un continuo incoraggiamento del loro uso attraverso la creazione di incentivi (i.e. convertibilità, pagamenti P.A. e a municipalizzate, o altro), per creare e sviluppare un mercato sostenibile, efficace ed efficiente. E' pertanto necessario che il mezzo di scambio sia largamente accettato affinché il valore rimanga stabile. Ciò richiede: 1) ingenti risorse per la creazione di un mercato complementare e la gestione espansiva del volume del circolante per incrementare le opportunità di spesa all'interno del circuito; e 2) lo sviluppo di criteri precisi per decidere se accettare o meno un'azienda all'interno della rete fiduciaria. Fattori questi ultimi, a ben vedere, **del tutto in contraddizione tra loro**.

Una politica di accettazione restrittiva, infatti, comporta una crescita più lenta ed un'offerta di beni e servizi ridotta, ma il circuito guadagnerebbe comunque in termini di identità e di efficacia nel raggiungimento degli obbiettivi preposti (sostegno all'economia locale, incentivazione di scelte etiche, favorire piccole e medie imprese), pur contraddicendo, quasi radicalmente, l'esigenza di aumento delle opportunità di spesa per la lentezza di crescita del circuito che ne deriverebbe.

Il secondo aspetto negativo è costituito dalla poca chiarezza delle regole di emissione e delle modalità di messa in circolazione. Lo SCEC, infatti, è distribuito in forma gratuita all'atto dell'iscrizione al circuito in una quantità di 100 unità da

²⁶ Anche nei *closed-loop payment systems* (sistemi di pagamento a circuito chiuso) che non adottano valuta ufficiale come sottostante, come nel caso dello SCEC, i fenomeni di evasione fiscale sono possibili. Nel caso specifico, ancorché lo SCEC sia stato esentato dal pagamento delle imposte (vedi nota precedente), rappresentando una parte del prezzo di un bene o di un servizio, costituisce una percentuale del costo di produzione pagato comunque in valuta ufficiale che non produrrebbe, con il pagamento ricevuto in percentuale in SCEC, alcun ricavo tassabile e rilevabile dal fisco. Tale circostanza, a mio avviso, rende lo SCEC uno strumento non del tutto trasparente tant'è che non sono mancati dubbi in proposito: cfr. <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/06/15/pago-con-gli-scec-ecco-le-banconote.html>.

²⁷ Il sistema SCEC, operante in diverse regioni italiane già a partire dal 2008, non ha rilevazioni ufficiali dei dati facilmente fruibili dal sito ufficiale. Tuttavia, da una interrogazione disponibile con uno strumento di ricerca messo a disposizione dal sito <http://www.scecservice.org/pagineauree.php#>, sembra che i soci ordinari (diversi dai soci fruitori, cioè i pagatori che detengono SCEC), cioè gli esercizi e le attività aderenti disponibili ad accettare i buoni sconto in pagamento sarebbero poco più di 3.700 su tutto il territorio nazionale.

spendere su tutto il territorio nazionale. Tale caratteristica implica che lo SCEC si pone strutturalmente come mezzo di scambio tendenzialmente inflazionario, non fondato cioè su alcun principio di scarsità e destinato, pertanto, a perdere valore nel tempo potere.

Un ulteriore aspetto dipende dalla mancata possibilità, per il Discount Token, di richiedere al gestore del circuito una specifica quantità di un altro mezzo di scambio in conversione; che avrebbe come impatto quello di eliminare *ab origine* un incentivo molto forte per espandere il circuito ed assicurare un minimo potere d'acquisto nel lungo periodo.

Peraltro, anche una struttura esclusivamente de-formalizzata dell'ente deputato alla emissione del Discount Token, come è per lo SCEC, avrebbe come risultato finale l'eliminazione di tutti i connotati di *community-currency*, limitando l'unità di conto ad essere identificata solo nel circuito di pagamento agevolato, senza alcuna possibilità di coinvolgere un ente pubblico, ovvero Prestatori di Servizi di Pagamento (c.d. PSP) in grado di garantire, ad esempio attraverso l'adesione al sistema PagoPA,²⁸ l'accettabilità per le amministrazioni pubbliche di pagamenti con strumenti di scambio alternativi.²⁹

4.2. Pros&Cons dello schema SCEC e correttivi per il Discount Token

²⁸ Il decreto Sviluppo bis (il decreto crescita 2 approvato con D.lgs. 18.10.2012 n. 179 e convertito con legge 17.12.2012 n. 221 (in G.U. 18.12.2012) ha previsto l'obbligo di adesione al sistema dei pagamenti elettronici di tutte le P.A., centrali e locali. Da tale base normativa è derivato il sistema c.d. PagoPA, cioè Il sistema pagoPA - Il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più efficace qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione è stato denominato pagoPA rappresentativo di una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti (che includono gli istituti di pagamento) i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Il sistema è adottato da Amministrazioni pubbliche (Enti) che consentono il pagamento per mezzo di servizi offerti da Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). PagoPA che permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università, le ASL. Con il sistema PagoPA si possono fare pagamenti verso tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione, tutte le società a controllo pubblico e verso società private che forniscono servizi al cittadino purché aderiscano all'iniziativa.

²⁹ Tale ultimo aspetto, secondo la mia opinione, è probabilmente quello più deteriore, poiché fare in modo che gli enti pubblici accettino mezzi di scambio comunitario al posto della valuta ufficiale dovrebbe essere l'obiettivo di molti sistemi di CCS's. L'accettazione da parte degli enti pubblici, soprattutto quelli locali, per il pagamento dei servizi pubblici (es. polisportive pubbliche, teatri comunali, trasporti pubblici, aree di sosta e parcheggi, ecc.) e per il pagamento delle tasse (es. tassazione delle aziende e tassazione locale), consente, infatti, a tali circuiti, attraverso l'incentivo costituito dal coinvolgimento pubblico, un utilizzo maggiore ed una sicura potenzialità di diffusione del mezzo di scambio alternativo.

Da tutto quanto esposto, si possono sintetizzare i pro e i contro dell'adozione di uno schema del tutto analogo a quello dello SCEC.

Pro	Contro
Non sono richieste riserve in valuta ufficiale né costituzioni di fondi di garanzia	Insufficienti incentivi ad utenti ed aziende di parteciparvi
Non necessita di alcuna conformità alla regolamentazione dei sistemi finanziari e risparmio di costi	Costi crescenti di gestione del volume circolante
	Costi crescenti nella gestione del circuito fiduciario
	Assenza di limiti all'emissione
	Poca efficienza nel raggiungimento degli scopi
	Difficoltà nel mantenimento del potere di acquisto
	Gli enti pubblici potrebbero non essere in grado di accettare il buono-sconto come pagamento
	Non genera reddito per il progetto

Tab. 4

Si aggiunga che anche se in un circuito fondato sui buoni sconto il vantaggio più significativo è la riduzione del prezzo nominale (espresso in valuta ufficiale) dei beni e dei servizi scambiati, tale vantaggio - rivolto **principalmente** ai "consumatori" di beni e servizi - può presentarsi come un'arma a doppio taglio. La riduzione nominale dei prezzi dei beni e servizi scambiati all'interno del circuito può tradursi, infatti, in una perdita economica per chi pratica il maggior volume di sconti. E questo diventa particolarmente rilevante quando si cristallizzano situazioni di squilibrio significativo che si presentano specialmente nei circuiti di scambio di dimensioni limitate (situazione che nello SCEC si è verificata quasi sistematicamente).³⁰

Si può ipotizzare che un aumento delle dimensioni dei circuiti, cioè un incremento delle possibilità di spesa al loro interno, potrebbe aiutare a risolvere almeno in parte i problemi indicati. Ma l'aumento delle dimensioni di per sé non semplifica necessariamente le cose, né garantisce l'equilibrio interno, perché, in realtà, l'esperienza ha dimostrato che ogni possibile vantaggio derivante dall'estensione del circuito fiduciario rischia di essere vanificato dal verificarsi di una concentrazione dei buoni sconto nelle mani di chi presta i servizi più ricercati

³⁰ Maurizio RUZZENE, "Di fronte alla crisi. Il ruolo della politica e delle monete alternative nel sostegno delle economie di cura, pubbliche ed eco-solidali", 2016, in Retics.org.

rispetto agli altri, lasciandogli nelle mani un *surplus* di titoli di sconto che il sistema può non riuscire ad assorbire.

In tale contesto, pertanto, si dovrebbe puntare su alcune decisioni progettuali rivolte, ad esempio, a:

- 1) sviluppare una maggior attività di coordinamento tra gli aderenti attraverso un ente di raccordo che faccia politiche gestionali precise ed investimenti sulla rete dei partecipanti (e tali comunque da riuscire ad assorbire tutto il risparmio di costi derivante dalla assenza di *compliance* alla regolamentazione dei sistemi finanziari);
- 2) offrire un sistema di incentivi appetibili per aumentare la base partecipativa attraverso varie formule di *backing* idonee a trasformare il **buono sconto in un voucher acquistabile o, quantomeno, redimibile** (i.e. il sottostante può essere materiale, come oro, argento o un collaterale, un altro mezzo di scambio, oppure qualcosa di immateriale, come un servizio, una promessa, un permesso collettivo, un contratto applicabile, dei titoli di stato o tasse, o altro tipo di vantaggi)
- 3) determinare livelli di sconto convenienti per tutti, lasciando comunque dei margini di discrezionalità ai singoli nella fissazione delle percentuali di accettazione e stabilendo criteri e vincoli solidi per le stesse attività di sconto;
- 4) prevedere un ruolo pubblico attraverso il coinvolgimento di enti locali (i.e. accettazione dei buoni sconto, supporto al circuito con i loro partner commerciali e/o dipendenti in termini o di riduzione dell'orario di lavoro o di lavoro reso all'interno dei Beni Comuni, ecc.).

In assenza di tali correttivi, l'adozione per il Discount Token del medesimo schema strutturale dello SCEC significherebbe, a mio avviso, confinare lo strumento finanziario comunitario previsto dal progetto ad una **dimensione troppo piccola e ad un livello organizzativo informale** che, collocandosi al di fuori da ogni contesto della regolamentazione, accentuerebbero sfavorevolmente il divario tra le risorse comunque necessarie per far funzionare il sistema e i vantaggi concreti che tali contesti potrebbero offrire agli aderenti ed al progetto stesso anche in termini di produzione di reddito e di flussi economici.

Peraltro, tenuto conto della definizione di moneta elettronica, così come di seguito approfondita, il mantenimento della non acquistabilità del Discount Token e la semplice previsione della sua convertibilità eventuale in Euro o in altro mezzo di scambio alternativo - anche tramite quel medesimo ente individuabile per

concretizzare la c.d. opzione Bitcoin per la conversione in valuta ufficiale dei Pre-Paid Token - non andrebbe ad alterare la sua esclusione dalla nozione di *e-money*, contribuendo all'introduzione di un sistema solido di incentivi all'utilizzo, in grado di strutturare il Discount Token in maniera più efficiente rispetto al modello dello SCEC.

5. Regolamentazione: esclusione della natura di moneta elettronica

Mentre per il Discount Token l'innescio della tematica della moneta elettronica e dei servizi di pagamento è eventuale - dipendendo cioè dalla ipotetica rimodulazione dello schema di base in senso meno problematico del modello SCEC -, per i Pre-Paid Token la contiguità con le fattispecie derivanti dalla regolamentazione finanziaria appare più evidente, vista la loro struttura di *coupon* pre-pagati, emessi dietro prestazione di valuta ufficiale convertita in token direttamente all'interno di ciascun Bene Comune.

Sebbene lo studio delle direttive europee e delle normative nazionali attuative sulla moneta elettronica e sui servizi di pagamento risulti assai complesso,³¹ esse prevedono comunque una specifica **esenzione** per i sistemi che possono dimostrare di operare solamente in un **'circuito limitato' in termini soggettivi ed in termini di beni e servizi scambiati**, di cui i Pre-Paid Token, visto il ristretto ambito di spendibilità, potrebbero beneficiare e che andrà esaminata con molta attenzione, dal momento che da essa discende la possibilità di evitare gli elevati livelli di conformità legale previsti in materia.

5.1. La disciplina della moneta elettronica

La *E-Money Directive* 2000/46/CE è stata recepita in Italia con la Legge 1° Marzo 2002 n. 39, aggiungendo al Testo Unico Bancario il Titolo V-bis dedicato agli istituti di moneta elettronica, c.d. IMEL. Successivamente, la direttiva 2009/110/UE, del 16 settembre 2009, relativa a *"L'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica"* (direttiva IMEL2, o EMD2), ha modificato la disciplina degli IMEL allineandola a quella degli istituti di pagamento, in modo da stimolare l'efficienza e la concorrenza in questo segmento del mercato finanziario; e con il D.Lgs. 16 aprile 2012 n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012, essa ha trovato attuazione in Italia.

Per effetto di tale normativa, definita la nozione legale di moneta elettronica e stabilito con l'art. 114-bis che l'emissione di moneta elettronica è **riservata** alle banche (Banca centrale europea, banche centrali comunitarie), **agli istituti di**

³¹ Vedi nota n. 23.

moneta elettronica (IMEL), allo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché a Poste Italiane, il Testo Unico Bancario prevede una specifica disciplina per gli IMEL.

Gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) sono definiti come: *“Soggetti diversi dalle banche che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica”*, e che possono anche svolgere attività connesse e strumentali all'emissione di moneta elettronica”; tra cui l'intera gamma dei servizi di pagamento e l'erogazione di finanziamenti in relazione ai servizi di pagamento prestati, di durata non superiore ai dodici mesi.³²

La moneta elettronica è emessa **previa ricezione di somme** non inferiore al valore monetario emesso. La ricezione di fondi tuttavia non si configura come raccolta del risparmio tra il pubblico; le somme ricevute dall'IMEL a fronte della moneta elettronica emessa non costituiscono depositi della clientela, su di esse non sono corrisposti interessi e le stesse non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi.

Gli IMEL, in quanto assimilati ad enti creditizi, tuttavia, sono assoggettati alla disciplina in materia di riserva obbligatoria, emanata dalla Banca d'Italia conformemente alle disposizioni della Banca Centrale Europea. La Banca d'Italia interviene inoltre per verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'IMEL, valutando sul piano tecnico il programma di attività

³² Nell'esame della domanda di autorizzazione di un IMEL, la Banca d'Italia verifica i seguenti presupposti oggettivi: (i) adozione della forma di società per azioni; (ii) - presenza della sede legale e della direzione generale dell'IMEL nel territorio della Repubblica italiana; (iii) esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a 1 milione di euro, ora abbassato a 350.000 euro. Il capitale sociale minimo deve essere interamente versato. Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette decimi dell'ammontare complessivo del capitale; (iv) presentazione di un programma di attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; (v) possesso da parte dei partecipanti rilevanti al capitale dell'IMEL dei requisiti di onorabilità stabiliti nel Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144; (vi) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'IMEL dei requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti nel Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161; (vii) insussistenza, tra l'IMEL o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione, in caso contrario rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il rilascio dell'autorizzazione è una condizione fondamentale per l'iscrizione dell'IMEL nel registro delle imprese.

e la sussistenza delle condizioni di idoneità dei partecipanti al capitale e del gruppo di appartenenza dell'IMEL.³³

5.2. Definizione di moneta elettronica e *limited network*

La caratteristica principale della moneta elettronica è la sua **emissione dietro ricezione di fondi in moneta ufficiale**, anche se non è il solo requisito richiesto dalla legge.

L'art. 1, comma 2, lett. h ter, Testo Unico Bancario, novellato dal D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45, definisce moneta elettronica *"il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente"*.³⁴

Pertanto, affinché si possa avere moneta elettronica devono ricorrere, in positivo, i seguenti presupposti: (1) la sussistenza di un valore monetario; (2) la sua memorizzazione elettronica; (3) l'emissione di una sequenza di bit, quale rappresentazione elettronica del denaro consegnato all'emittente; (4) l'accettazione come mezzo di pagamento da parte di persone diverse dall'emittente.

Tuttavia, per potersi configurare moneta elettronica, è necessario che ricorrano anche ulteriori condizioni di ordine negativo:

- il valore monetario **non deve essere spendibile solo verso l'emittente** o altri esercenti con esso convenzionati in base ad un accordo commerciale;

³³ La costituzione di una società di capitali per la formazione di un IMEL è obbligatoria. L'ammontare del capitale necessario per l'avvio dell'attività è stato fissato a 350 mila euro anziché un milione di euro. Nell'ambito del regime prudenziale è previsto che la composizione del patrimonio di vigilanza venga allineato a quello adottato dalle banche con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006. Sono previste nuove regole in tema di tutela dei fondi ricevuti dalla clientela a fronte della moneta elettronica emessa; gli IMEL devono tenere evidenze contabili di tali somme in modo da poter ricostruire la posizione di ciascun cliente e le somme ricevute dovranno essere depositate presso una banca o investite in attività a basso rischio ed elevata liquidità. L'art. 114-quater comma 2 dispone che gli istituti di moneta elettronica trasformino immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente.

Per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome. Poiché il ricorso a reti convenzionate, per le attività di distribuzione e rimborso della moneta elettronica emessa, comporta dei rischi in tema di organizzazione e controllo, sono stati rinforzati i presidi imposti per l'esternalizzazione di funzioni aziendali. Infine, secondo quanto indicato dall'art. 114-quinquies.4 comma 1, la Banca d'Italia può esentare in casi particolari gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, tuttavia, gli istituti di moneta elettronica esentati non potranno beneficiare delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.

³⁴ Il D.Lgs. n. 45/12, nel riformare l'art. 1 TUB, ha eliminato il riferimento al dispositivo elettronico contenuto nella precedente definizione di moneta elettronica, al fine di ricomprendere nella fattispecie anche i supporti meramente virtuali, caricati mediante memorizzazione elettronica, compresa la memorizzazione magnetica.

- la moneta elettronica **non** deve risultare utilizzabile esclusivamente **all'interno di una rete limitata** di prestatori di servizi **o per una gamma limitata di beni o servizi**.³⁵

Nei predetti casi, il valore monetario utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento **non può essere definito quale moneta elettronica**.

Peraltro, l'esenzione riguardante i **circuiti limitati** è stabilita esplicitamente anche dalla normativa sui servizi di pagamento. Infatti, l'art. 2, comma 2, lett. m, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 di attuazione alla direttiva PSD, ed ora della PSD2 a seguito del recepimento di essa con il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, ha espressamente precisato che si ha moneta elettronica **unicamente** nei casi in cui il valore monetario emesso sia accettato, quale mezzo di pagamento, da soggetti diversi dall'emittente.

Dunque, ogni qualvolta si tratti di servizi basati su strumenti di pagamento che possono essere utilizzati esclusivamente: a) per l'acquisto di beni o servizi presso l'emittente; b) sulla base di un accordo commerciale con l'emittente: b.1) per l'acquisto di beni o servizi all'interno di una rete limitata di esercenti; b.2) per l'acquisto di una gamma limitata di beni o servizi, siamo di fronte ad un c.d. *limited network*, escluso dall'ambito di applicazione della disciplina sui servizi di pagamento (c.d. *negative scope*).

Tale esenzione è stata precisata con l'attuazione della PSD2, e ora il nuovo art. 2, comma 2, lett. m, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 la rende operante per quei servizi che risultino basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni: 1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi **solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata** di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una **gamma molto limitata di beni o servizi**; 3) strumenti che sono regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validità solamente in un unico Stato membro.

5.3. Pre-Paid Token e spendibilità limitata

³⁵ Così l'art. 1, comma 2, lett. h ter del TUB prima dell'attuazione della direttiva PSD 2 attraverso il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di modifica del predetto D.lgs. n. 11/2010.

Da tutto quanto sopra deriva che per aversi moneta elettronica essa deve configurarsi come un mezzo a **spendibilità generalizzata**, utilizzabile, perlomeno astrattamente, presso una serie illimitata di operatori e per una gamma illimitata di beni o di servizi.

Tale caratteristica non sembra essere riscontrabile nei Pre-Paid Token, dato che essi saranno emessi, con caratteristiche differenti, da ciascun Bene Comune e risulteranno spendibili solo all'interno di ognuno di essi in maniera circoscritta a una predeterminata gamma di beni o servizi funzionalmente collegati a ciascun ambito produttivo specifico di ogni Bene Comune nell'ambito del programma Co-City.

Pertanto, l'emissione dei Pre-Paid Token ed i relativi pagamenti non rientrano nella disciplina della moneta elettronica e dei servizi di pagamento a causa della spendibilità limitata che caratterizza tali mezzi di scambio.

Di talché i Beni Comuni, nella loro attività di emissione e gestione del circuito, non andranno ad infrangere le prerogative che la legge riserva agli IMEL e agli Istituti di Pagamento per effetto dell'esenzione prevista per i *limited network*; ed anzi, ciascun *common* **potrà affidare a soggetti terzi**, attraverso appositi accordi di esternalizzazione, **l'attività di emissione dei Pre-Paid Token** senza violare il perimetro dell'esenzione riservata ai circuiti a spendibilità limitata.

A tale ultimo riguardo si vedano le indicazioni della Banca d'Italia, di cui al provvedimento assunto nel luglio 2011 per l'attuazione del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11,³⁶ che ha avuto modo di sottolineare che l'esclusione dei *limited network* opera in forza della spendibilità limitata dello strumento di pagamento presso determinati esercenti o con riferimento a determinati beni o servizi e non della sua utilizzabilità in un'area geograficamente limitata. Tant'è che *"in presenza di uno dei presupposti richiamati dalla norma, l'esclusione deve intendersi operante anche nel caso in cui l'emissione"* dello strumento a spendibilità limitata, *"sulla base di un accordo commerciale, sia stata affidata a soggetti terzi rispetto ai fornitori dei beni o dei servizi"*.

5.4. Discount Token e spendibilità limitata

Come abbiamo avuto modo di precisare in precedenza, il Discount Token, per effetto della sua non acquistabilità e, quindi, della sua emissione senza il previo

³⁶ Ci si riferisce al provvedimento del luglio del 2011: "Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)", reperibile qui: <https://www.bancaditalia.it/dotAsset/f5c25763-390e-46c8-ad4c-88d87c2c63b7.pdf>.

pagamento di un equivalente monetario in valuta ufficiale, non rientra nello schema della moneta elettronica.

Innanzitutto, a ciò, qualunque correttivo progettuale si voglia intraprendere per migliorare il suo schema legale rispetto al modello dello SCEC non dovrà alterare tale caratteristica, altrimenti si cadrebbe nello schema della moneta elettronica, senza beneficiare dell'esenzione prevista per i mezzi di scambio a spendibilità ridotta.

Infatti, come precisato dalla stessa Banca d'Italia,³⁷ quale criterio generale per la corretta individuazione del perimetro dell'esenzione relativa ai *limited network*, va considerato che non possono beneficiare di esenzione - rientrando pertanto nell'ambito di applicazione della normativa – *“gli strumenti spendibili presso una lista di esercenti convenzionati (si pensi al caso del convenzionamento di una pluralità di commercianti promosso dall'emittente e potenzialmente aperto alla libera adesione di chi abbia interesse), poiché in tal caso l'estensione soggettiva della rete di accettazione non è determinabile ex ante ed è quindi potenzialmente illimitata: rientrano in questa tipologia, ad esempio, strumenti come le “carte regalo” che possono essere spese presso più punti vendita di svariata natura, oppure le c.d. “city card”, genericamente aperte all'utilizzo presso più esercizi all'interno di una stessa città”*.

6. Compliance dei mezzi di pagamento a spendibilità limitata

L'esenzione che i Pre-Paid Token possono vedersi riconosciuta in quanto mezzi di pagamento a spendibilità limitata non comporta l'assenza di criteri e obblighi legali per la corretta realizzazione del circuito.

In primo luogo, il concetto di **“limitatezza”** della rete di accettazione ovvero della gamma di beni e servizi acquistabili deve essere ricavato da elementi interpretativi e dalle indicazioni della stessa Banca d'Italia, a cui è demandata la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'esenzione.

Poiché, infatti, il formato e la funzione degli strumenti a spendibilità limitata sono uguali o molto simili a quelli degli strumenti di pagamento a spendibilità generalizzata, anche se solo per gli utilizzatori di questi ultimi operano le tutele e i diritti previsti dalla legge, l'applicazione dell'esenzione deve avvenire correttamente e, dunque, passare dal vaglio della Banca d'Italia anche ogni qualvolta le caratteristiche di spendibilità dello strumento vengano modificate.

³⁷ *Ibidem*.

In secondo luogo, stante l'uguaglianza strutturale dei mezzi a spendibilità limitata rispetto alla moneta elettronica, è necessario che lo strumento a spendibilità limitata rechi la dicitura "**strumento privato**" o altra dicitura idonea a indicarne univocamente la funzione.³⁸

Resta ferma **l'applicazione della disciplina in materia di trasparenza e correttezza dei rapporti commerciali** e, ove applicabile, anche di quella del credito al consumo qualora all'emissione di strumenti a spendibilità limitata sia connessa l'erogazione di finanziamenti.

L'esenzione, infine, non opera con riguardo alle operazioni di pagamento con le quali vengono regolati i flussi finanziari connessi con la gestione e il funzionamento degli strumenti a spendibilità limitata, che andranno dunque gestite attraverso i servizi di pagamento previsti dall'ordinamento finanziario e secondo la loro specifica disciplina.

6.1. Proposta di regolamento sui mezzi a spendibilità ridotta

Relativamente alle c.d. **reti a spendibilità limitata** ("*limited network*") sono intervenuti recentemente notevoli cambiamenti che mirano a contrastare l'impiego non sempre lineare di tale strumento che, nel vigore della PSD1, ha conosciuto un'ampia diffusione.

L'ultimo intervento del legislatore europeo attraverso la PSD2 ha reso la nozione di "reti limitate" più precisa, allineandola alla definizione già prevista dalla direttiva 2009/110/UE (c.d. EMD2), ed introducendo, altresì, un obbligo di informazione preventiva a carico dei soggetti che svolgono attività ricadenti nell'ambito di applicazione della relativa esenzione, al fine di potersene avvalere e di consentire alle autorità nazionali competenti l'esercizio di un controllo sulle attività concretamente svolte.

Tale rimodulazione, peraltro, è avvenuta nel dichiarato tentativo di contrastare lo sfruttamento "abnorme" dell'esenzione relativa ai *limited network* – applicata sino ad oggi ben al di là della finalità iniziale dell'esenzione stessa, tanto che elevati volumi di pagamento sono sfuggiti al relativo quadro normativo, creando uno svantaggio competitivo per gli operatori sottoposti a regolamentazione rispetto ai beneficiari dell'esenzione medesima -, e di **vietarne l'applicazione** nei confronti delle reti che **registrano comunque volumi di pagamenti elevati**.

³⁸ *Ibidem*.

Per dare attuazione agli obblighi di informazione a Banca d'Italia a carico dei soggetti deputati alla gestione di circuiti a spendibilità limitata, la nostra autorità nazionale ha emanato una proposta di regolamento nel febbraio del 2018, che è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 12 marzo scorso.³⁹

Pur in mancanza di un testo definitivo, vista l'importanza che il proposto provvedimento ha rispetto ad uno degli elementi centrali del progetto concernente i Pre-Paid Token, possono e debbono essere fatte alcune precisazioni sui nuovi obblighi regolamentari.

In primo luogo, il provvedimento riguarda i fornitori di servizi di pagamento basati su strumenti a spendibilità limitata: vale a dire soggetti che offrono strumenti utilizzabili: a) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di esercenti vincolati da un accordo commerciale con l'emittente dello strumento; b) unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o di servizi, a condizione che il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con detti strumenti, nell'anno solare precedente la data della segnalazione, **sia superiore all'importo di 1 milione di Euro** su base annua.

Tale limite dimensionale peraltro si palesa oggettivamente molto ridotto, specie se considerato su base annua. Con il che può facilmente ipotizzarsi che un gran numero di soggetti saranno interessati dall'applicazione dei nuovi obblighi regolamentari concernenti i circuiti a spendibilità ridotta, in coerenza con lo scopo, del legislatore europeo della PSD2, di limitare il più possibile l'applicazione dell'esenzione dei *limited network* rispetto al passato.

In vigore del vecchio sistema della PSD1, gli operatori che intendevano beneficiare dell'esclusione a favore dei mezzi di pagamento a spendibilità limitata non erano tenuti a consultare le autorità per verificare se i servizi da loro offerti rientrassero effettivamente nel perimetro dell'esclusione.

Ciò ha comportato un'applicazione disomogenea tra gli Stati membri delle norme sui casi di esclusione ed un **ricorso indiscriminato** a tale istituto per evitare i vincoli derivanti dalla legislazione finanziaria sulla moneta elettronica e sui servizi di pagamento, da parte di soggetti spesso di dimensioni notevoli, i quali, in modo del tutto ingiustificato, si sono avvantaggiati dell'assenza di vincoli formali e dei

³⁹ Ci si riferisce al provvedimento della Banca d'Italia recante l'"Attuazione dell'art. 2, comma 4-bis del d.lgs. n. 11/2010 in materia di servizi di pagamento", reperibile qui: http://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/consultazioni-pubbliche/consultazione-080218/CP_Disposizioni_attuazione_art_2_comma_4_bis_d.lgs_11-2010.pdf

bassi costi di *compliance* con un indebita disparità di trattamento rispetto agli operatori sottoposti a regolamentazione.

La PSD2 è intervenuta su questo punto prevedendo che venga fornita una descrizione dell'attività svolta alle autorità competenti, affinché queste ultime possano valutare se siano o meno soddisfatti i requisiti prescritti dalla normativa per operare in regime di esclusione.

In secondo luogo, la prima notifica, da effettuarsi entro il 31 marzo 2019, dovrà essere dettagliata e prevista in funzione della previsione dell'**iscrizione** dei fornitori di servizi di pagamento basati su strumenti a spendibilità limitata **nell'albo degli istituti di pagamento (IP) tenuto dalla Banca d'Italia**, ove verrà resa evidente la circostanza che detti soggetti operano in regime di esclusione, o l'eventuale revoca della possibilità di offrire servizi di pagamento in regime di esclusione.

Pertanto, la prima informativa si configura come molto dettagliata ed onerosa, in quanto tutti i dati da comunicare in via preventiva a Banca d'Italia per l'iscrizione all'albo degli Istituti di Pagamento in regime di esclusione dovranno essere certificati da un revisore indipendente e comunicati via PEC.

In particolare, l'emittente di uno strumento a spendibilità limitata che abbia raggiunto il limite dimensionale del volume di pagamenti sopra indicato, dovrà preventivamente farsi autorizzare l'operatività in regime di esclusione, notificando a Banca d'Italia:

- a) denominazione sociale, numero di identificazione nazionale, sede legale, gruppo di appartenenza;
- b) ove esistente, autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attività di vigilanza;
- c) descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi la fattispecie di esclusione in cui rientra l'attività svolta:
 - servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente;
 - o
 - strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi.
- d) descrizione dell'attività svolta, con particolare riferimento:
 - alle caratteristiche dello strumento di pagamento utilizzato, e, nel caso di strumento pre-pagato, alle modalità di avvaloramento;

- alle categorie di beni/servizi acquistabili tramite lo strumento di pagamento utilizzato;

- ai locali e/o alle caratteristiche della rete limitata di prestatori di servizi presso cui lo strumento è spendibile;

e) descrizione dei flussi finanziari legati all'operazione di pagamento e delle relative modalità di regolamento;

f) con riferimento al periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la notifica di cui al presente paragrafo:

- numero complessivo di strumenti di pagamento emessi e attivati, compreso se siano nominativi o anonimi, in circolazione al 31 dicembre;

- numero di utenti che detengono lo strumento di pagamento;

- valore e volume complessivo delle operazioni di pagamento eseguite, con frequenza trimestrale;

- nel caso di strumento prepagato: valore monetario complessivo caricato su detto strumento e numero di operazioni di ricarica effettuate, con frequenza trimestrale; totale dei fondi disponibili sugli strumenti in circolazione al 31 dicembre.

7. Sintesi giuridica dello scenario progettuale

Da tutto quanto sopra consegue che, mentre per i Pre-Paid Token ci troviamo nel perimetro della moneta elettronica **funzionalmente sterilizzata** dei relativi obblighi legali per effetto dell'applicabilità del regime di esenzione dei *limited network*, con riferimento al Discount Token, anche con il correttivo progettuale della previsione di una sua redimibilità in valuta ufficiale, la nozione di moneta elettronica risulta del tutto inapplicabile.

Di talché, qualora sia operante la deroga concernente i *limited network* a seguito dell'autorizzazione della relativa esclusione prevista per i mezzi di cambio a spendibilità ridotta da parte di Banca d'Italia, e dell'iscrizione nell'albo degli Istituti di Pagamento in regime di esenzione, sarà possibile:

(i) centralizzare la fase emissiva dei Pre-Paid Token presso un ente terzo allo scopo di aggregare e massimizzare, per ciascun Bene Comune, le relative attività;

(ii) affidare a tale ente terzo, con apposito contratto di esternalizzazione per l'emissione, tutte le attività connesse alla gestione dei flussi finanziari derivanti dall'emissione dei Pre-Paid Token;

(iii) svincolare ciascun titolare di *commons* dall'obbligo di riserva dei fondi in valuta legale incamerati in sede di vendita dei Pre-Paid Token;

-

Via Guido D'Arezzo, 18 - 00198 Roma - Tel. +39 06 85356974 - Fax +39 06 85305395

www.adlpstudio.it - Part. IVA IT-10758660582

info@adlpstudio.it - Skype adlp.studio

(iv) consentire la redimibilità dei Pre-Paid Token in valuta ufficiale attraverso un *provider* di servizi di scambio e conversione al tasso di mercato, nel rispetto degli obblighi legali previsti per i prestatori dei servizi di utilizzazione di valuta virtuale, ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90;

(v) prevedere la conversione del Discount Token in valuta ufficiale o in altro mezzo di scambio alternativo, anche tramite la medesima opzione prevista per i Pre-Paid Token, senza alterarne la struttura, estranea alla moneta elettronica.